

Risultati sintetici Seminario 6.4.20

360, n. 3:

Non costituiscono “norme di diritto” denunciabili ex art. 360, n. 3

- precetti costituzionali ma la norma di legge applicativa;
- circolari dell'Amministrazione; regolamenti condominiali

Vizi di sussunzione:

- errore nella sussunzione;
- mancata sussunzione;
- il mancato accertamento della fattispecie concreta non costituisce vizio di sussunzione: è questione di fatto;
- presunzioni semplici: l'assenza dei requisiti (g.p.c.) dei fatti posti a base delle presunzioni costituisce violazione del n. 3.

360, n. 5:

- La nuova formulazione non ha eliminato il rilievo del vizio di motivazione;
- Omessa/apparente/apodittica/intrinsecamente contraddittoria: 360, n. 4 visto che l'art. 132 c.p.c. impone l'esistenza di una motivazione reale: omissione e contraddittorietà restano rilevanti. Diviene, al contrario, irrilevante la insufficienza, precedentemente contemplata. **Cfr. Cass. S.U.8053/2014: La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.**
- **Nozione di Fatto:** storico, normativo, non solo principale; decisivo.

Discusso tra le parti: requisito necessario;

Esistente, provato, notorio, non contestato: 360, n. 4 (115, 112)

Differenza tra vizio revocatorio e vizio “di motivazione”

Omesso esame elementi istruttori:

- n. 5 solo ove si traduca nell'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto è stato comunque preso in considerazione anche se sulla base di altre prove, il profilo non è denunciabile. *Criticità.*
- Orientamenti meno restrittivi: pure l'esame incompleto, incoerente o illogico di un mezzo di prova finisce talvolta per equivalere all'omesso esame del fatto che quella prova dovrebbe dimostrare.
- CTU: la natura propria di questo strumento impone un onere di motivazione del giudice.

“doppia conforme”:

definizione della doppia conforme;

nel caso vi sia “doppia” omessa pronuncia, n. 4.

